



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio,

Reclutamento del Personale, Ruolo Unico Dirigenza e Banche Dati

Viale Regione Siciliana 2336 - 90135 PALERMO

Tel. 091 7073285 - Fax 091 7073470

Prot. n. 12552

PALERMO 25 GEN 2012

OGGETTO: Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 - Nuovi criteri per l'accesso al trattamento di pensione

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

P.C. All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la
Legge 23 dicembre 2011 n. 241 con la quale, con modificazioni, è stato convertito in legge il
decreto 6 dicembre 2011, n. 201.

Si ritiene, in attesa dei chiarimenti che verranno diffondere gli istituti previdenziali
nazionali e altri organi istituzionali, di dover fornire, ad integrazione del precedente intervento
dello scrivente Dipartimento con protocollo n.181752 del 13.12.2011, le seguenti indicazioni in
ordine alle condizioni di accesso al trattamento di pensione determinatesi per i dipendenti dell'
Amministrazione regionale per effetto dell' entrata in vigore delle disposizioni contenute
nell'art. 24 del predetto decreto.

Al comma 3, l'articolo 24 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le precedenti modalità previste per l'accesso alla pensione (pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità), sono sostituite dalla "pensione di vecchiaia" e dalla "pensione anticipata" e, inoltre, fa salvi i diritti acquisiti dai lavoratori che alla data del 31.12.2011 abbiano raggiunto i requisiti previsti dalla previgente normativa per l'accesso al trattamento di pensione.

Il comma 6, lettera c, dello stesso articolo, eleva l'età anagrafica per l'accesso alla **pensione di vecchiaia** da 65 a 66 anni, senza alcuna distinzione tra uomini e donne, mentre il comma 7, condiziona tale accesso al possesso di una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

Per i dipendenti il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso alla pensione di cui sopra è subordinato alla condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 335/95.

L'accesso alla **pensione anticipata** è regolato dal comma 10, che prevede, per il 2012, a prescindere dall'età, il possesso di una anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese, se uomo, o di 41 anni e 1 mese, se donna e, per il 2013 e 2014, un aumento di tali anzianità contributive di un ulteriore mese per ciascun anno.

Il comma 11 detta le particolari condizioni di accesso al trattamento di pensione anticipato riservate ai soggetti per i quali il primo accredito contributivo risulta versato in data successiva al 1° gennaio 1996. Per questi ultimi dipendenti il diritto alla pensione è conseguito al compimento del requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino in possesso di una contribuzione effettiva pari almeno a vent'anni e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale previsto per l'anno in considerazione.

Per gli effetti del comma 12, gli **adeguamenti alla speranza di vita** di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che venire ribaditi per tutti i requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento attraverso le diverse modalità stabilite dall'attuale decreto, vengono estesi anche ai requisiti contributivi previsti per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età di cui al comma 10.

Tali adeguamenti, per quanto stabilito dal comma 13, avranno dal 2019 cadenza biennale.

Dalla platea dei destinatari dell'art. 24 del D.L. 201/2011, sono esclusi, ai sensi del comma 14, i dipendenti che alla data del 31.12.2011 abbiano maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa e le dipendenti che, in possesso di una anzianità anagrafica non inferiore a 57 anni e contributiva non inferiore a 35 anni, optino per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 243/2004.

A questi si aggiungono, per il comma 20, i dipendenti destinatari di un provvedimento di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottato prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorchè avente effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

Gli Uffici del personale, ai sensi del comma 3, potranno rilasciare, utilizzando l'allegato modello, a richiesta dei dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno raggiunto il diritto a pensione secondo la normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto, la **certificazione** di tale diritto, che comunque, si rammenta, ha valore esclusivamente dichiarativo e non costitutivo dello stesso.



Di seguito, in forma sintetica, i requisiti per l'accesso alla pensione previsti dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011.

Requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012		UOMINI	DONNE	
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	66 anni	66 anni	
	Anzianità contributiva	20 anni	20 anni	
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica	qualsiasi	qualsiasi	
	Anzianità contributiva	2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
		2013	42 anni e 2 mesi	41 anni e 2 mesi
		2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Il Dirigente del Servizio
(Vitalba Vaccaro)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Carapezza)

